



26619/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. Emilio MALPICA - Consigliere -
- Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -

Oggetto  
 FALLIMENTO - DUPLICE SUA  
 DICHIARAZIONE -  
 DECORRENZA DEGLI EFFETTI

R.G.N. 10206/03

Cron. 26619

Rep. 8217

Ud. 04/12/07

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO "CASILLO GRANI S.N.C. DI PASQUALE E ANIELLO CASILLO", e dei soci illimitatamente responsabili PASQUALE CASILLO, ANIELLO CASILLO, LUIGI GERARDO ALFANO, in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI DI LEO, INZITARI BRUNO, per quanto riguarda il primo giusta

2007

1282



delega a margine del ricorso, per il secondo giusta procura speciale del notaio dott. Marcello Labianca di San Ferdinando di Puglia, rep. 30714 del 19/11/2007, in atti;

**IL CASO.it**

**- ricorrente -**

**contro.**

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A. - appartenente al Gruppo Bancario San Paolo IMI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato GRILLO CORRADO - STUDIO BUSSOLETTI-NUZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO RENZULLI, giusta delega in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 143/03 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 10/02/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/07 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

uditi gli avvocati Bruno INZITARI, Egiziano DI LEO per delega dell'avvocato Luigi Di Leo, Mario RENZULLI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo; rinvio per il resto ad una sezione semplice.



## FATTO E DIRITTO

1. La Curatela del Fallimento "Casillo Grand s.n.c." e dei suoi soci illimitatamente responsabili ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 143/03 con cui la Corte di Bari - in accoglimento dell'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Bologna contro la pronuncia di primo grado - ha disposto l'ammissione al Passivo fallimentare dei crediti della predetta Cassa relativi agli *interessi maturati sino alla data* [26 marzo 1996] *in cui il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Foggia, indicato come competente da questa Corte, con sentenza n. 831/1996, che aveva risolto il conflitto positivo virtuale di competenza sollevato dallo stesso Collegio, in relazione alla precedente declaratoria del medesimo fallimento [risalente all'8 settembre 1994] da parte del (non competente) Tribunale di Nola.*

Resiste la Cassa di Risparmio di Bologna con controricorso.

Entrambe le parti hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

2. In relazione ai due connessi motivi della riferita impugnazione - con i quali, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 21 L.F., la Curatela sostiene che abbia errato la Corte territoriale



nel non ricollegare la sospensione del costo degli interessi, ex art. 55 cit., alla iniziale dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Nola, stante il carattere "meramente ricognitivo", rispetto a questa, della successiva pronunzia del Tribunale di Foggia - la Sezione prima civile, ritenendo di non poter aderire alle conclusioni cui sono di recente pervenute le sentenze nn. 2422, 2423 e 15321/06 della stessa Sezione, nel senso della ammessa operatività del blocco degli interessi dalla data della prima pronunzia, ha rimesso, con ordinanza n. 22709/06, gli atti al Primo Presidente, il quale ha quindi assegnato la causa a queste Sezioni unite in considerazione del prospettato contrasto (virtuale) di giurisprudenza in ordine alla questione, ritenuta comunque di particolare importanza, costituente il *thema decidendum* dell'odierna impugnazione. **IL CASO.it**

La quale - con riferimento alla ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di Tribunale [poi riconosciuto] incompetente, segua una seconda dichiarazione di fallimento, dello stesso imprenditore, da parte del Tribunale [che, in sede, come nella specie, di conflitto positivo virtuale, ovvero anche di regolamento facoltativo, di competenza, sia dalla Casazione] designato competente - richiede propriamente di stabilire se il decorso degli interessi sui crediti



chirografari ammessi al passivo resti sospeso, ai sensi dell'art. 55 L.F., già dalla prima, ovvero lo sia solo dalla seconda, delle due predette sentenze.

3. Alla prima opzione ricostruttiva hanno, come detto, aderito le su citate sentenze nn. 2422, 2423, 15321 del 2006.

In particolare, le prime due pronunzie hanno escluso che la sentenza di fallimento emessa da giudice incompetente possa essere ritenuta *nulla* (ciò argomentando anche dalla ammessa proponibilità, per diritto vivente, avverso la stessa, di regolamento d'ufficio facoltativo anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 47 c.p.c.).

Ed hanno, in ragione di tale premessa, affermato che la cassazione di quella sentenza ne colpisce, in realtà, le sole disposizioni di carattere *processuale* e non anche ne travolga quelle di carattere *sostanziale*, nel rispetto del principio inderogabile di unitarietà della procedura concorsuale. La quale, nella fattispecie considerata, "*continua*" pertanto, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dinnanzi al Tribunale dichiarato competente, "che, dichiarando il fallimento del medesimo imprenditore, non fa altro che *confermare* la statuizione sostanziale del primo giudice".

Soluzione, questa, poi ribadita dalla successiva

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a small hook at the bottom.



sentenza n. 15323/06, anche in considerazione ed in funzione del *principio di effettività*, al quale è ispirata la regola, *sub art. 21 L.F.*, per cui (pure) la revoca della sentenza di fallimento fa salvi gli effetti degli atti già posti in essere dagli organi fallimentari.

#### IL CASO.it

4. A questa conclusione non ha, però, ritenuto, come detto, di poter aderire l'ordinanza di rimessione (n.22709/06) sul rilievo che la presupposta *scissione di effetti processuali e sostanziali*, della dichiarazione di fallimento proveniente da giudice incompetente (ai fini dell'affermato travolgimento solo dei primi a seguito della cassazione di quella pronuncia) "non troverebbe base normativa", e, al contrario, la riconduzione degli effetti sostanziali del fallimento alla pronuncia *antecedente* a quella poi adottata dal Tribunale dichiarato competente si porrebbe in duplice contraddizione, per un verso, con il principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare (art. 9 L.F.) e, per altro verso, con la efficacia "ex nunc" della dichiarazione di fallimento.

Dal che la diversa conclusione, ad avviso del Collegio rimettente, per cui <<dopo la cassazione della sentenza emessa da giudice incompetente, cessano [in toto] gli effetti del fallimento ... la correlativa procedu-



ra è irrimediabilmente chiusa ... e, nelle more della nuova eventuale dichiarazione, il debitore riacquista la disponibilità dei beni>>.

5. Ritiene ora, invece, questo Collegio di ribadire l'indirizzo interpretativo aperto dalla ricordata sentenza n. 2422 del 2006.

La cui prospettata, ma apparente, contraddizione con il principio di inderogabilità della competenza e con la natura costitutiva della dichiarazione di fallimento è agevolmente, infatti, superabile ove si considerino, nel quadro della sequenza dei provvedimenti in esame il contenuto e l'effetto - *confermativo* del precedente accertamento dello stato di insolvenza - propriamente riferibile alla seconda pronunzia. La quale dichiara il fallimento, appunto del medesimo imprenditore sulla base dei medesimi presupposti.

Con il che il secondo Tribunale fa quindi *propri* gli effetti sostanziali del precedente accertamento - che così formalmente si riconducono a pronunzia del Giudice territorialmente competente - e, all'un tempo, ne determina la decorrenza, che è *non già retroattiva*, rispetto alla seconda sentenza, ma "*ex nunc*" rispetto alla prima, confermata, dichiarazione dello stato di insolvenza.

Non rileva, inoltre, in contrario la sottolineata



carezza di un dato normativo che espressamente autorizzi la conservazione degli effetti sostanziali della declaratoria di fallimento adottata da Tribunale incompetente per esclusiva riferibilità della correlativa cassazione ai soli suoi effetti processuali (e, cioè, ai soli provvedimenti, sub art. 16 L.F., di nomina del G.D. e del curatore, di acquisizione dei bilanci e scritture contabili del fallito etc.).

**IL CASO.it**

Vero è, infatti, che il legislatore del '42 non ha espressamente disciplinato gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento proveniente da Giudice non competente e, che, al riguardo, solo nella nuova legge (d.lgs. n. 5/06) di riforma delle procedure concorsuali è stato invero disposto (sub. art. 9 bis) che la procedura apertasi a seguito di pronuncia di un giudice incompetente *prosegu*a innanzi al giudice competente, sulla base della precedente valutazione (di sussistenza) dei presupposti del fallimento.

Ma vero è altresì che una tale disciplina era comunque già enucleabile dal *sistema* della L.F. in ragione della sua *ratio* ispiratrice e dei correlati principi informativi.

Con i quali è, infatti, difficilmente conciliabile la tesi del totale azzeramento della procedura attivata innanzi al Tribunale incompetente, per gli esiti (per





alcuni profili addirittura contraddittori dei principi stessi) cui essa darebbe luogo.

Quali appunto:

- il ritenere (tornato) "in bonis" l'imprenditore di cui sia stato, ancorché da giudice non legittimato, comunque, accertato il (nel merito non contestato) dissesto;

- il postulare la riapertura, *ex novo* della procedura innanzi al Tribunale designato competente, imponendo ai creditori di ripresentare le domande di insinuazione al fallimento per una nuova verifica dello stato passivo;

- il sottrarre alla revocatoria fallimentare, ex art. 67 L.F., e quindi all'effetto conservativo del patrimonio a tutela dei creditori, gli atti compiuti dall'imprenditore nel biennio o nell'anno anteriore alla prima - ancorché poi confermata - dichiarazione di fallimento;

- il considerare, di conseguenza, "sospetto" agli effetti della suddetta revocatoria il periodo in cui (fino alla decisione della Cassazione sul conflitto o sul regolamento di competenza) il compimento di atti pregiudizievoli per il creditore è, per definizione, impedito all'imprenditore dalla provvisoria esecutività (ex art. 16, co. 3) della prima sentenza di fallimento,



che lo ha privato della disponibilità dei suoi beni  
(art. 42 L.F.).

### IL CASO.it

Per cui, conclusivamente, ben può ritenersi che con la riferita norma sulla "prosecuzione" della procedura innanzi al Giudice competente, di cui al nuovo art. 9 bis, il legislatore del 2006 abbia inteso portare testualmente ad emersione una regola già insita, ancorché non esplicitamente espressa, nel sistema.

Decisivo è poi comunque, ai fini della opzione tra le due soluzioni sul tema in contrasto, il canone di chiusura che impone di prescegliere tra due interpretazioni possibili quella costituzionalmente orientata, o più costituzionalmente adeguata: con riferimento, in particolare, in questo caso, al parametro di cui al novellato art. 111 della Costituzione.

Rispetto al quale la conservazione degli effetti sostanziali della dichiarazione di fallimento proveniente dal Giudice incompetente risulta, appunto, più "adeguata": sia in relazione all'obiettivo della "ragionevole durata del processo" [con il quale è evidentemente meno compatibile la prospettiva della riapertura ex novo della procedura innanzi al secondo Tribunale], sia in relazione alla garanzia del processo "giusto" (quale è da intendere quello articolato in modo da garantire una risposta coerente ed adeguata al-



le esigenze di tutela fatte valere con l'atto di suo impulso), garanzia che la soluzione che si respinge non sarebbe in grado pienamente di assicurare per le ragioni in precedenza elencate.

6. Per quanto rileva, ai fini della soluzione della specifica questione oggetto di contrasto, va pertanto confermato il principio per cui, in ipotesi di conflitto positivo virtuale, il blocco degli interessi sui crediti chirografari previsto dall'art. 55 L.F. si verifica al momento della sentenza dichiarativa di fallimento emessa per prima, anche se da giudice incompetente.

7. L'impugnata sentenza, che si è basata sull'opposto principio, dell'inefficacia della dichiarazione di fallimento, pronunciata dal giudice incompetente, ad interrompere il corso degli interessi a norma dell'art. 55 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, deve essere pertanto cassata.

8. La causa può essere a questo punto direttamente decisa in questa sede, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non richiedendosi, a tal fine, ulteriori indagini nel merito.

Per cui, in applicazione del sopra enunciato principio, si dispone che il credito della Cassa di Risparmio per gli interessi in questione sia ammesso in via



chirografaria al passivo dei fallimenti della Casillo Grani s.n.c. di Pasquale Casillo, Aniello Casillo e Luigi Gerardo Alfano, limitatamente agli interessi maturati fino alla data della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Nola, vale a dire fino al giorno 8 settembre 1994.

9. La novità della questione, sulla quale, alla data di proposizione dell'opposizione al passivo, non vi erano precedenti di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità.

**IL CASO.it**

**P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone ammettersi al passivo dei fallimenti in epigrafe il credito della Cassa di Bologna per gli interessi maturati fino all'8 settembre 1994. Spese dell'intero giudizio compensate.

Roma, 4 dicembre 2007

L'estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giannantista

**Depositata in Cancelleria**



oggi, **18 DIC 2007**  
IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giannantista